

G. n. _____
cron. n. VERSATO CONTRIBUTO
UFFICIO REGISTRO - IN BOLLO

Sent. n. 4102/21

Rep. n. 1547/21

RG 37669/20



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Roma, Sezione IV civile, nella persona dell'Avv. Maria Maddalena Acernese ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile n. 37669/2020 avente ad oggetto la richiesta di pagamento somma tra:

T. [REDACTED] M. [REDACTED] S. [REDACTED] cod.fisc. [REDACTED] persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione A. [REDACTED] M. [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvio Zardo e dall'Avv. Giobbe Zardo d Avv. Roberta Neri ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via C. Mirabello, 17 in virtù di procura a margine dell'atto di citazione

-attrice-

E

P. [REDACTED] P. [REDACTED] A. [REDACTED] titolare di omonima ditta P.Iva [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. M. [REDACTED] L. [REDACTED] F. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in L. [REDACTED] V. [REDACTED] d. [REDACTED] S. [REDACTED] in virtù di mandato a margine della comparsa

-convenuto-

conclusioni dell'attrice: come da note

conclusioni del convenuto: come da note

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato alla convenuta, l'attrice introduceva il presente giudizio, di aver stipulato un contratto di somministrazione di caffè in data 19.3.2018, con il quale la ditta convenuta si impegnava ad acquistare dall'attrice entro e non oltre 36 mesi un quantitativo minimo mensile di caffè non inferiore a 70 kg, per un totale complessivo di kg 2.520.

Stante l'inadempimento della convenuta che, aveva acquistato un numero di kg inferiore alla data di notifica della diffida del 6.11.2019 (kg 940 anziché kg 1.580), la società chiedeva il corretto adempimento pena la risoluzione del contratto .

In questa sede si chiedeva il pagamento dell'importo di € 2.915,00 a titolo di risarcimento del danno, come da clausola n. 4) del contratto.

La convenuta si costituiva, eccependo l'incompetenza territoriale e contestando la domanda.

La causa non aveva attività istruttoria.

All'udienza del 9.2.2021 a trattazione scritta, il Giudice dopo aver accertato il deposito di note conclusionali da parte dei difensori, tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di incompetenza territoriale è stata già rigettata dal Giudice.

La domanda è fondata.

La società attrice ha depositato il contratto sottoscritto dalle parti, dove la durata di 36 mesi era espressamente indicato all'art. 1), così come era previsto all'art. 4) che se il contratto non avesse avuto regolare adempimento, l'attrice aveva la facoltà di chiedere l'adempimento anche dopo la scadenza del termine e che, ove tale facoltà non fosse stata esercitata, avrebbe potuto chiedere il risarcimento del danno calcolato nella misura del 10% del prezzo comprensivo di Iva della merce non ancora acquistata, calcolato secondo il listino vigente al momento dell'inadempimento.

Era, altresì, previsto che i reclami e le denunce avrebbero dovuto essere effettuate per iscritto.

La documentazione depositata dalla parte convenuta e che riguarda i pagamenti effettuati, è inconferente, in quanto ciò che rileva è che la ditta convenuta, a fronte della contestazione di aver acquistato un numero inferiore di kg di caffè a quelli per i quali il convenuto si era impegnato ad acquistare al mese, non ha fornito la prova contraria.

Riguardo al documento depositato con la memoria ex art. 320 cpc, costituito dalla raccomandata contenente la volontà di risolvere il contratto di somministrazione del contratto per la mancata consegna del quantitativo di prodotti necessari a svolgere la propria attività per 30 giorni, recapitata il 27.11.2019, nonché della raccomandata di diffida ad adempiere ricevuta dalla Ditta convenuta il 19.11.2019, il Giudice osserva che la dichiarazione non può corrispondere a verità, in quanto se si fosse determinata una carenza di consegna del caffè di 70 kg nel mese di novembre 2019, la convenuta a quella data avrebbe dovuto già acquistare 1440 kg e riceverne 1330 kg, mentre alla data di invio della raccomandata ne aveva acquistato il minor importo di € 940 kg.



Infine, la circostanza che nel mese di ottobre 2019 la società attrice avrebbe chiesto di modificare la modalità di pagamento, non è rilevante e comunque non provata, sebbene, la società attrice non l'abbia contestata, pur ritenendola legittima, visto l'inadempimento da diversi mesi.

Conseguentemente, in assenza di prova dell'inadempimento da parte dell'attrice nella consegna del prodotto o di aver acquistato un diverso quantitativo del caffè, la parte convenuta è risultata inadempiente e, pertanto, viene condannata al pagamento di quanto richiesto a titolo di risarcimento del danno pari ad € 2.915,00 (così calcolato : 1.580 kg residui x € 18,45 prezzo al kg per un Tot. di € 29.150,00 al 10% Tot. € 2.915,00).

Le spese seguono la soccombenza

PQM

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così dispone:

La domanda è fondata e per l'effetto

Condanna P. [redacted] A. [redacted] P. [redacted] nella sua qualità al risarcimento del danno di € 2.915,00 oltre interessi come richiesta dalla data di messa in mora sino al completo soddisfo;


Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 900,00 per compensi professionali oltre oneri di legge ed € 140,00 di spese vive.

Si comunichi alle parti costituite.

Roma, 14 Febbraio 2021

Il Giudice di Pace

Avv. Maria Maddalena Acernese



DEPOSITO IN CANCELLERIA



22 FEB 2021

Ufficio Giudiziario
Dot. ssa Marilisa Cianflone